

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 15/12/2010

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 16

Oggetto: **Incentivi alle Assunzioni: I chiarimenti del Ministero**

Il Ministero del Lavoro, nella **Circolare n. 39 del 19 novembre 2010**, fornisce un utile quadro di riepilogo in merito ai **benefici** esistenti per l'assunzione di percettori di trattamenti di sostegno al reddito, distinguendo:

- gli incentivi all'assunzione "preesistenti",
- dagli incentivi introdotti in via sperimentale per l'anno 2010.

La Legge di Stabilità 2011 approvata in via definitiva il 7 dicembre 2010 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) prevede la **proroga** delle predette misure sperimentali anche per l'anno 2011.

Il Ministero fornisce, inoltre, chiarimenti in merito alle c.d. "politiche attive del lavoro" con particolare riguardo all'obbligo di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale e all'offerta di un lavoro congruo.

## **MISURE "PREESISTENTI" E MISURE SPERIMENTALI**

Particolari benefici sono già previsti nell'ordinamento al fine di favorire l'**assunzione** di lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, nonché di indennità di mobilità. Si tratta in particolare di:

- **lavoratori** iscritti nelle **liste di mobilità** ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 4, della Legge n. 223/1991 (assunzione con contratto a termine e a tempo pieno e indeterminato);
- lavoratori in **cassa integrazione straordinaria**:
- da almeno tre mesi di aziende in cigs da almeno sei mesi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 236/1993;
- beneficiari del trattamento di straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi (articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990);
- beneficiari del trattamento speciale di **disoccupazione** ai sensi dell'art. 20, Legge n. 223/1991 (contratti di reinserimento).

Inoltre, indipendentemente dalla titolarità di una prestazione di sostegno al reddito, ulteriori benefici sono previsti nel caso di assunzione di lavoratori:

- **disoccupati** da più di 24 mesi ai sensi dell'articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990;
- **iscritti nelle liste di mobilità**, indipendentemente dalla titolarità della relativa indennità, (art. 8, comma 2 e articolo 25, comma 9, Legge n. 223/1991);
- con la qualifica di **dirigenti privi di occupazione** ai sensi dell'articolo 20, Legge n. 266/1997.

Il Ministero non si sofferma su tali normative, ormai consolidate, rinviando, per eventuali approfondimenti ai documenti di prassi esistenti, mentre analizza in dettaglio gli incentivi all'assunzione di recente introduzione riguardanti:

- i beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;
- i lavoratori disoccupati in particolari situazioni;
- i percettori di indennità di disoccupazione.

### **BENEFICI PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

Il comma 7 dell'articolo 7-ter del Decreto Legge n. 5/2009, convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, ha introdotto un incentivo economico a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga.

Si tratta di lavoratori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della Legge n. 223/1991. Il beneficio consiste in un **incentivo mensile** equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

**La Legge di stabilità 2011 prevede all'articolo 2, comma 31, ultimo periodo, la proroga della predetta misura per l'anno 2011.**

Tale incentivo spetta per le assunzioni di lavoratori effettuate dal 12 aprile 2009, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale).

L'INPS, nella Circolare 13 gennaio 2010, n. 5, ha fornito le relative istruzioni operative precisando che l'incentivo **non spetta** se il datore di lavoro che assume:

- ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione con ricorso alla cassa integrazione straordinaria;
- ha effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione;
- tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
- tuttavia in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

In presenza delle condizioni di cui sopra, al datore di lavoro **spetta**:

- per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore,
- un incentivo mensile,
- pari al trattamento mensile che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto del 5,84%, e
- con l'esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

L'incentivo spetta per la durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore.

Il datore di lavoro beneficia dell'incentivo in oggetto attraverso il conguaglio con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, previa presentazione all'INPS di una **dichiarazione di responsabilità** che deve essere inoltrata:

- esclusivamente in modalità telematica,
- tramite il sito dell'INPS utilizzando la procedura denominata "DiResCo" (INPS, Messaggio n. 1715/2010),
- entro il mese successivo a quello di decorrenza dell'assunzione.

Conclusa l'istruttoria, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'ammissione o meno al beneficio; al riguardo l'Istituto, nel **Messaggio 3 dicembre 2010, n. 30703**, chiarisce che l'applicazione "DiResCo" è stata arricchita della funzionalità che consente al datore di lavoro di:

- verificare se la sede competente ha definito il procedimento;
- visualizzare la **comunicazione di accoglimento o diniego** dell'incentivo.

L'INPS, nella Circolare n. 5/2010 chiarisce che per ammortizzatori sociali in deroga devono intendersi i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l'indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga.

Al riguardo il Ministero del Lavoro osserva come l'INPS limitando i benefici agli ammortizzatori sociali in deroga così come sopra definiti, abbia implicitamente escluso dall'agevolazione in commento i destinatari degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione di cui all'articolo 19, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Pertanto il Ministero ritiene che:

*“non possano essere considerati “ammortizzatori sociali in deroga” le indennità previste dall'art. 19, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185; infatti il comma 1 dell'art. 19 non introduce meccanismi derogatori alle regole ordinarie di concessione di indennità preesistenti, ma introduce nuove indennità aventi una propria disciplina, sia pure di durata temporanea.”*

### **INCENTIVI ALLA ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI**

Ulteriori benefici contributivi sono stati introdotti dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) per l'**assunzione nel 2010** di lavoratori:

- titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età (articolo 2, comma 134, primo periodo);
- titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile (articolo 2, comma 151).

Inoltre l'articolo 2, comma 134, secondo periodo della Finanziaria 2010 prevede:

- il prolungamento della riduzione contributiva, prevista per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità o titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

La Legge di Stabilità 2011, articolo 2, comma 33, prevede la **proroga** dei predetti benefici **per l'anno 2011**.

A quanto previsto dalla Finanziaria 2010 in materia di agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori disoccupati è stata data attuazione, per l'anno 2010, con i Decreti del Ministero del Lavoro n. 53343 e n. 53344 datati 26 luglio 2010, pubblicati sulla G.U. n. 253 del 28 ottobre 2010. **Tuttavia l'INPS non ha ancora fornito le istruzioni per poter fruire degli incentivi.**

L'articolo 2, comma 33 della Legge di stabilità prevede:

*“Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.”*

I benefici spettano nei limiti delle risorse stanziare: in caso di insufficienza sono riconosciuti secondo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro.

I benefici in parola **non spettano** qualora:

- l'assunzione non costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
- tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

In caso di **sostanziale coincidenza degli assetti proprietari** è previsto che i benefici possano essere comunque fruiti se l'assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.

### ***Titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile***

Il comma 151, articolo 2, Legge n. 191/2009 prevede un incentivo a carico INPS, in favore dei datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano, senza esservi tenuti, a **tempo pieno e indeterminato** lavoratori destinatari:

- dell'indennità di disoccupazione involontaria ordinaria con requisiti normali, ovvero
- del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Il Ministero precisa che sono incentivabili anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo pieno ed indeterminato, avvenute nel periodo in cui vige la sperimentazione (1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011).

Il beneficio spetta anche alle società cooperative nel caso di stipula con il socio di un contratto di lavoro subordinato.

Ai fini del godimento del beneficio i datori di lavoro devono **presentare istanza all'INPS entro il mese successivo** alla data di **stipula del contratto**. Al riguardo il Ministero precisa:

*“I datori di lavoro che intendano beneficiare dell'incentivo devono presentare istanza all'INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto. Il D.I. 26 luglio 2010, n. 53344 prevede, per i contratti stipulati prima della sua pubblicazione (avvenuta in G.U. il 28 ottobre 2010, n. 253), che la domanda sia presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.*

***Tuttavia, considerato che a tutt'oggi la circolare dell'INPS, sopra richiamata, non è stata ancora emanata, nel predetto caso la domanda di accesso all'incentivo potrà essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione della predetta circolare INPS.”***

L'Istituto ha recepito tale indicazione nel Messaggio 26 novembre 2010, n. 29897.

Il beneficio è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente e nello specifico con la riduzione contributiva prevista per l'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con almeno 50 anni.

### ***Riduzione contributiva per l'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con almeno 50 anni***

Il comma 134, articolo 2, Legge n. 191/2009 prevede in caso di assunzione nel periodo sperimentale (1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011),

- a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,
- di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto i 50 anni alla data dell'assunzione,
- la riduzione contributiva, prevista per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (versamento dei contributi, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti).

Il beneficio spetta anche:

- in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato (per il quale il datore di lavoro ha diritto all'agevolazione) in contratto a tempo indeterminato, nel periodo agevolato, se il lavoratore:
- era titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;
- abbia compiuto 50 anni alla data della **trasformazione** del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
- alle **società cooperative** nel caso di stipula con il socio di un contratto di lavoro subordinato.

**Ai fini del godimento del beneficio i datori di lavoro devono presentare istanza all'INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda dovrà essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione di dette istruzioni.**

L'incentivo si applica quando non ricorrono le condizioni per la fruizione dei benefici contributivi di cui alla Legge n. 223/1991.

Il beneficio è cumulabile con l'incentivo all'assunzione previsto per i titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

### ***Riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità o titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità contributiva***

Il comma 134, articolo 2, secondo periodo, Legge n. 191/2009 prevede in caso di assunzione nel periodo sperimentale (1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011) il **prolungamento** della riduzione contributiva nella misura del 10% per le assunzioni,

- di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o
- che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
- che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva,
- a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative nel caso di stipula con il socio di un contratto di lavoro subordinato.

Il Ministero precisa che:

*“Il prolungamento della riduzione contributiva è riconosciuto anche ai datori di lavoro per lavoratori già loro dipendenti alla data di entrata in vigore dall'art. 2, comma 134, legge n. 191/2009, che avessero congiuntamente i seguenti requisiti: al momento dell'assunzione fossero titolari di*

*indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e nel corso del 2010 maturino almeno 35 anni di anzianità contributiva (D.I. 26 luglio 2010, n. 53343)."*

I datori di lavoro che intendano beneficiare della riduzione contributiva devono presentare domanda all'INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto. **Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda dovrà essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione di dette istruzioni.**

Il prolungamento della riduzione contributiva è riconosciuto fino alla data di maturazione da parte del lavoratore del diritto al pensionamento, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Il beneficio è cumulabile con l'incentivo all'assunzione previsto a favore dei titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

### ***Riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa per percettori di trattamenti di sostegno al reddito con almeno 35 anni di anzianità contributiva***

Il comma 132, articolo 2, Legge n. 191/2009 prevede, in via sperimentale per l'anno 2010, prorogato al 2011 dalla Legge di stabilità, il riconoscimento

- della **contribuzione figurativa** integrativa,
- ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro,
- con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Il trattamento di sostegno al reddito non deve essere erogato a seguito di cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà ma deve derivare dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Condizione perché i lavoratori possano usufruire della contribuzione figurativa integrativa è l'accettazione di un'**offerta di lavoro** che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che determini la perdita del diritto al trattamento.

Il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva deve essere posseduto alla data di accettazione dell'offerta di lavoro.

I lavoratori per poter accedere al beneficio sono tenuti a:

- presentare richiesta all'INPS,
- allegando il nuovo contratto di lavoro che attesti il rispetto dell'inquadramento a un livello inferiore come previsto dalla norma.

Le domande verranno accettate dall'Istituto, previa verifica della sussistenza dei requisiti, in base all'ordine cronologico di accettazione dell'offerta di lavoro, nei limiti delle risorse stanziare.

Il Ministero al riguardo precisa che:

*"La contribuzione figurativa integrativa ai lavoratori rientranti nel campo di applicazione e che soddisfano i requisiti è riconosciuta non oltre la data della prima decorrenza utile per l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (D.I. 30 luglio 2010). Il valore della contribuzione è calcolato sulla differenza tra la retribuzione di provenienza e retribuzione effettiva percepita nell'ambito del nuovo contratto di lavoro."*

**Anche questa tipologia di incentivo è stata prorogata al 2011 dalla Legge di stabilità.**

STUDIO PERUZZI